

PROGETTO di UTILIZZO delle AREE DEMANIALI del PORTO di GENOVA
ai sensi degli art. 11 bis e 11 quater della legge regionale 13/1999 e s.m.i.

NORME DI ATTUAZIONE

ART.1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime redatto dall'Autorità Portuale di Genova, più semplicemente denominato "Progetto" nel prosieguo delle presenti norme, disciplina la gestione e l'uso delle aree del demanio marittimo di cui all'art. 11 quater della legge regionale 13/1999 e s.m.i..
2. Tali aree sono, ai sensi del suddetto articolo 11 quater, quelle relative ai litorali aventi destinazione turistico ricreativa e soggette alla giurisdizione dell'Autorità Portuale.
3. Il Progetto è finalizzato principalmente a garantire:
 - a. un equilibrato rapporto tra aree libere ed aree in concessione;
 - b. la qualificazione delle strutture balneari ai fini di una migliore offerta turistico - ricreativa;
 - c. una migliore fruizione dell'arenile da parte del pubblico;
 - d. la minore occupazione con strutture permanenti.

ART.2

DELIMITAZIONE TERRITORIALE E ZONE

1. Le aree del Demanio Marittimo rientranti nella giurisdizione dell'Autorità Portuale di Genova sono quelle comprese tra la foce del Rio Lavandè a ponente e il promontorio di punta Vagno a levante e delimitate a nord dal confine demaniale marittimo.
2. Per le finalità indicate all'art.1 c.3 il Progetto individua e disciplina, nell'ambito delle aree sotto la giurisdizione portuale, le seguenti quattro zone, come rappresentate nelle planimetrie allegate:
 - a. Zona 1 Voltri (da Foce Rio Lavandè a Foce Torrente Cerusa, come da allegata planimetria n.01)
 - b. Zona 2 Voltri (da foce Torrente Cerusa a foce rio S. Giuliano, come da planimetria n. 02)
 - c. Zona 3 Pegli Miltedo (da molo Risveglio a Porto Petroli Banchina Occidentale, come da allegata planimetria n.03)
 - d. Zona 4 Foce (da limite Est P.le Kennedy a Punta Vagno, come da allegata planimetria n.04).

ART.3

DESTINAZIONI D'USO

1. Le destinazioni d'uso delle zone individuate al precedente art.2 sono quelle stabilite dal Piano Urbanistico Comunale e dal Piano Regolatore Portuale vigenti e recepite dal presente Progetto. Eventuali modifiche/varianti introdotte nel PUC e nel PRP sono automaticamente recepite dal Progetto.

ART.4

LIMITI DELLE DESTINAZIONI FUNZIONALI E GESTIONE DELLE CONCESSIONI

1. Il fronte mare libero, come definito al successivo art. 14, è fissato nella misura minima del 50%.
2. Il 40% del fronte mare libero complessivo deve essere destinato a spiaggia libera, come definita al successivo art. 14.
3. Le aree destinate a spiagge libere attrezzate, come definite al successivo art. 14, sono regolate dall'art.7 delle presenti norme.
4. Le superfici riferite alle spiagge, anch'esse definite nel successivo art.14, comprese nella fascia di Demanio Marittimo di competenza dell'Autorità Portuale di Genova, sono assentibili in concessione demaniale marittima nei limiti fissati dal presente progetto.
5. Il rilascio e la gestione di concessioni per l'utilizzo delle aree ricadenti nel Progetto sono regolati dalle norme del Codice della Navigazione e della L.84/94.

ART.5

PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DELLE AREE REGOLATE DAL PROGETTO

1. Sono ammessi ampliamenti delle concessioni esistenti purché gli stessi non riducano il fronte mare libero, come definito al successivo art.14, al di sotto dei limiti previsti al precedente art.4.
2. Nelle zone regolate dal Progetto deve essere garantita la presenza di percorsi per l'accesso pubblico alla fascia di libero transito (come definita al successivo art.14) e al mare indicativamente ogni 200 m di fronte mare. Gli attuali percorsi pedonali e carrabili di accesso alle spiagge sono indicati nella cartografia allegata al presente progetto e facente parte integrante dello stesso.
3. Qualora non fosse possibile realizzare i predetti accessi in una specifica area e/o rimanesse tra un accesso e l'altro una distanza superiore a metri 200, i concessionari insistenti in tale area sono tenuti a garantire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della fascia di libero transito.
4. E' fatto l'obbligo di mantenere sempre liberi ad uso pubblico i primi 5 metri di litorale dalla battigia, fatta salva la possibilità di concessione a soggetti che gestiscono stabilimenti balneari o spiagge libere attrezzate purché garantiscano il libero transito. Ai fini di garantire il libero transito, l'Autorità Portuale di Genova può procedere direttamente o attraverso la previsione di specifici obblighi a carico del concessionario, alla rimozione di eventuali ostacoli o alla creazione di percorsi per il superamento degli stessi.
5. Qualora si verifichi un aumento in profondità dell'arenile tra un'area in concessione e il mare o qualora siano rimaste porzioni di aree libere tra un'area in concessione e il mare, l'area in questione è prioritariamente da attribuirsi, fatta salva la fascia di libero transito e previa autorizzazione, al concessionario frontista.

ART.6

CARTELLONISTICA

1. Nei luoghi di maggior frequentazione sarà posizionata adeguata cartellonistica, conforme alle vigenti norme di arredo urbano, indicante l'ubicazione delle spiagge libere e libere attrezzate e dei percorsi per l'accesso alla fascia di libero transito. Nel caso di spiagge libere attrezzate il posizionamento della cartellonistica spetta al soggetto concessionario.

ART.7

SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

1. In applicazione alle disposizioni del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria¹, le nuove spiagge libere attrezzate possono essere concesse esclusivamente a un ente pubblico, ferma restando la possibilità da parte dello stesso di avvalersi delle facoltà di cui all'art. 45 bis del Codice della Navigazione così come modificato dall'art.10 della L.88 del 2001.

2. Nelle spiagge libere attrezzate è previsto a carico del concessionario o del gestore l'assolvimento dei seguenti obblighi:

- garantire le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello-tipo indicato nelle linee guida regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 512/2004, ben visibile all'ingresso dell'area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi prestati;
- garantire la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare alle persone handicappate ai sensi della L.104/1992;
- non occupare con volumi di servizio di qualunque natura una superficie maggiore del 20% dell'area in concessione. I volumi realizzati non possono occupare, comunque, più di 50 mq. di superficie; tale limite può essere derogato, previo nullaosta regionale, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o di particolare offerta di servizi;
- realizzare eventuali strutture esclusivamente con caratteristiche di facile rimozione, preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché corredate da elementi di arredo a verde;
- posizionare un numero di cabine spogliatoio non superiore a 10;
- mantenere liberi da ogni tipo di attrezzatura del concessionario almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare. L'ente pubblico concessionario, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo le seguenti opzioni:
 - le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;
 - le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente; in tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa file; tali distanze sono indicative e potranno essere modificate dalla Regione a richiesta dei Comuni ed in relazione a particolari esigenze;

3. Sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beach volley, noleggio canoe, surf, immersioni, etc.) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio; in ogni caso l'occupazione con attrezzature funzionali a dette attività deve rientrare nella quota del 20% dell'area in concessione di cui al punto precedente.

ART.8

MANUFATTI

1. La tipologia dei manufatti, le caratteristiche, le destinazioni d'uso, i rapporti metrico quantitativi e gli interventi edilizi assentibili sulle aree del demanio marittimo regolate dal presente progetto, sono quelli previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

2. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e di allestimento dei manufatti non possono iniziare prima del 1/3, e devono terminare entro il 30/5. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

¹ Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 18 del 9 aprile 2002.

3. Sulle opere marittime, quali ad esempio dighe, pennelli, scogliere, sono autorizzabili quei manufatti (scalette, passerelle, ecc.) strettamente necessari per motivi di accesso e/o di sicurezza. Tali manufatti dovranno essere di tipo precario e smontabili, dovranno essere ancorati all'opera marittima in modo tale da non arrecare pregiudizio alla stessa e dovranno essere completamente rimossi al termine della stagione balneare.

ART.9

SISTEMAZIONE INVERNALE DEGLI ARENILI

1. Analogamente a quanto previsto nell'art.8 delle presenti norme, le operazioni di montaggio e di allestimento di tutte le strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3, mentre le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

2. Le strutture fisse che rimangono sull'arenile, durante il periodo di chiusura invernale delle attività, devono essere mantenute nel rispetto dei criteri estetici e di salvaguardia ambientale.

ART.10

BALNEAZIONE E NAVIGAZIONE

1. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione, si rimanda alla relativa normativa di zona nonché alle ordinanze della Capitaneria di Porto competente per il territorio.

ART.11

RIPASCIMENTI

1. L'autorizzazione al ripascimento di tratti di litorale è rilasciata dagli enti/amministrazioni competenti e nel rispetto della normativa vigente in materia, fatta salva l'acquisizione del nulla osta demaniale da parte di Autorità Portuale di Genova.

ART.12

NORME RELATIVE ALLE SINGOLE ZONE

1. Zona 1 Voltri (da Foce Rio Lavandè a Foce Torrente Cerusa)

Ai fini di rispettare i limiti complessivi di cui all'art. 4 c.1., in tale zona il fronte mare libero viene fissato nel 100% del totale del fronte mare.

Per tale zona inoltre, ai fini di rispettare i limiti complessivi di cui all'art. 4 c.2., il limite minimo di fronte mare destinato a spiaggia libera resta fissato nel 20%.

In suddetta zona le spiagge libere attrezzate dovranno pertanto essere realizzate nel rispetto di tale limite e seguendo una distribuzione preferibilmente omogenea lungo il fronte mare.

2. Zona 2 Voltri (da foce Torrente Cerusa a foce rio S. Giuliano)

Ai fini di rispettare i limiti complessivi di cui all'art. 4 c.1., in tale zona il fronte mare libero viene fissato nel 55% del totale del fronte mare della zona stessa.

Per tale zona inoltre, ai fini di rispettare i limiti complessivi di cui all'art. 4 c.2., il limite minimo di fronte mare destinato a spiaggia libera è fissato nel 25%.

In suddetta zona le spiagge libere attrezzate dovranno pertanto essere realizzate nel rispetto di tale limite e seguendo una distribuzione preferibilmente omogenea lungo il fronte mare.

3. Zona 3 Pegli Multedo (da molo Risveglio a Porto Petroli Banchina Occidentale)

Ai fini di rispettare i limiti complessivi di cui all'art.4 c.1., in tale zona il fronte mare libero viene fissato nel 40% del totale del fronte mare della zona stessa.

Per tale zona, ai fini di rispettare i limiti complessivi di cui all'art. 4 c.2., il limite minimo di fronte mare destinato a spiaggia libera è fissato nel 20%.



In suddetta zona le spiagge libere attrezzate dovranno pertanto essere realizzate nel rispetto di tale limite e seguendo una distribuzione preferibilmente omogenea lungo il fronte mare.

4. Zona 4 Foce (da limite Est P.le Kennedy a Punta Vagno)

In tale zona, stante l'attuale livello di occupazione del litorale e del fronte mare, non è consentito rilasciare ampliamenti delle concessioni vigenti che comportino ulteriori occupazioni del litorale ad oggi non concesso, fatte salve specifiche esigenze di rilevante interesse collettivo. In caso di liberazione di aree ad oggi concesse sul litorale, le stesse dovranno essere preferibilmente lasciate ad uso pubblico, fatte salve particolari esigenze di Autorità Portuale.

ART.13

VARIANTI

1. Costituisce variante al Progetto la modifica delle previsioni di fronte libero di cui all'art. 4 c. 1 e 2.
2. Le varianti al Progetto di Utilizzo delle aree demaniali marittime sono soggette alla procedura di approvazione prevista per il progetto stesso, ossia all'adozione del Progetto da parte dell'Autorità Portuale di Genova e al nullaosta di cui all'art. 8 della legge n. 22 del 4 luglio 2008 da rilasciarsi da parte della Regione Liguria.

ART.14

DEFINIZIONI

- i. Spiaggia: si intende per spiaggia ogni area demaniale marittima compresi tratti di scogliera naturale o di costa artificiale (scivoli, terrazzi, etc.) che, per caratteristiche morfologiche, di esposizione al moto ondoso e di accessibilità, si prestino alla balneazione.
- ii. Spiaggia libera: si intende per tale ogni spiaggia, come definita al punto precedente, non data in concessione, disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.
- iii. Spiaggia libera attrezzata: si intende per tale ogni spiaggia rilasciata in concessione a ente pubblico che eroga servizi legati alla balneazione direttamente o con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi gratuiti:
 - pulizia
 - sorveglianza
 - salvamento
 - servizi igienici.
- iv. Fronte mare libero: per fronte libero del mare si intendono quelle fasce di litorale con affaccio libero dalla città verso il mare o che comunque, pur non avendo affaccio completamente libero al mare comprendono porzioni di litorale sufficientemente profonde da poter essere fruite come aree pubbliche e dedicate pertanto a spiagge libere o spiagge libere attrezzate. Più specificamente il fronte libero è quello indicato da linea blu con tratteggio nelle planimetrie allegate e facenti parte integrante del Progetto e meglio dettagliata nelle specifiche schede di Progetto.
- v. Fascia libero transito: si intende per tale una fascia di almeno 5 m di profondità dalla battigia nella quale deve essere garantito il pubblico accesso e transito al pubblico. In tale fascia non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né disposizioni di ombrelloni, o sedie a sdraio o qualsiasi altra attrezzatura anche se precaria al fine di permettere il libero transito delle persone. Nella predetta zona è comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di servizio e di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa.